



RENDICONTAZIONE RAZIONALIZZAZIONE ANNUALE EX ART. 20 D.LGS. 175/2016

Nel corso del 2019, il Consorzio ACT ha posto in essere le operazioni di razionalizzazione previste dal proprio piano di revisione annuale di cui all'art. 20 D.Lgs. 175/2016, approvato con delibera dell'Assemblea consortile n. 2 del 10/12/2018.

Si precisa, in ogni caso, che le operazioni principali erano già state poste in essere e chiuse al 31/12/2018.

Infatti, nel corso di tale anno, sono state concluse le procedure di razionalizzazione relative alle società Dinazzano Po S.p.A. e Tillease S.r.l..

In particolare, la partecipazione detenuta nella società Dinazzano Po S.p.A. è stata alienata il 13/09/2018, a seguito di procedura ad evidenza pubblica. La quota è stata acquisita dalla società Mercitalia Rail S.r.l..

Per quanto attiene, invece, Tillease S.r.l., si precisa che la stessa è stata oggetto di scioglimento. Alla data del 31/12/2018 la procedura era stata conclusa.

Di seguito si riepilogano, infine, le valutazioni e le azioni intraprese nei confronti delle ulteriori società partecipate dal Consorzio, le quali non erano oggetto di razionalizzazione.

1) TRASPORTI INTEGRATI E LOGISTICA S.r.l.

Nei confronti di tale società non erano previste azioni di razionalizzazione. La società rientra nel perseguimento degli scopi istituzionali del consorzio e svolge un'attività di interesse generale (art. 4 co.1 e co. 2, lett. a).

2) SOCIETA' EMILIANA TRASPORTI AUTOFILOVIARI – SETA S.p.A.

Nei confronti di tale società non erano previste azioni di razionalizzazione. La società rientra nel perseguimento degli scopi istituzionali del consorzio e svolge un'attività di interesse generale (art. 4 co.1 e co. 2, lett. a).

3) TRASPORTO PASSEGGERI EMILIA ROMAGNA – TPER S.p.A.

Nei confronti di tale società era stata prevista l'azione di contenimento dei costi. La società rientra nel perseguimento degli scopi istituzionali del consorzio e svolge un'attività di interesse generale (art. 4 co.1 e co. 2, lett. a). Atteso che la società ha perfezionato l'emissione di strumenti finanziari diversi dalle azioni quotati in mercati regolamentati, alla stessa non si applica quanto previsto dal T.U.S.P., salvo espresso richiamo di legge. Pertanto, la società non necessita di ulteriori adeguamenti al D.Lgs. 175/2016.

4) AUTOSTRADA DEL BRENNERO – A22 S.p.A.

Nei confronti di tale società non erano previste azioni di razionalizzazione. La società rientra nel perseguimento degli scopi istituzionali del consorzio (art. 4 co. 1), nonché la produzione di un servizio generale (art. 4 co. 2, lett a) e pertanto se ne prevede il mantenimento. Infatti, per il tramite di ACT, gli enti locali della Provincia di Reggio Emilia interessati dal tratto autostradale possono adempiere in maniera condivisa e coordinata alle rispettive prerogative di programmazione e pianificazione della viabilità e del trasporto. Tale coordinamento non sarebbe infatti possibile in presenza di una partecipazione frazionata.